



**OGGETTO: PIAZZA SETTI, MISURE PER GARANTIRE
LA TUTELA DEL TERRITORIO E LA
VIVIBILITA' URBANA.**

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE, in seguito al completamento dei lavori di costruzione e alla conseguente apertura, la Piazza Setti è divenuto un luogo di incontro e di aggregazione di un rilevante numero di persone che frequentano la piazza in ogni ora del giorno;

VERIFICATO CHE alcune condotte possono pregiudicare la vivibilità urbana, quali compiere giochi che possano mettere in pericolo le persone ed in particolare i bambini e gli anziani, utilizzare acceleratori di andatura, velocipedi o altri veicoli. Altri comportamenti possono arrecare pregiudizio al decoro o contribuire al degrado dell'area, quali circolare e/o sostare a

torso nudo, oppure possono pregiudicare la tranquillità ed il riposo dei residenti, quali generare rumori molesti o schiamazzi;

RITENUTO, pertanto, di volere prevenire e reprimere situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana e di volere tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; VISTO l'art. 118 della Costituzione;

ORDINA

1) su tutta la Piazza Setti è vietato:

- giocare con il pallone o effettuare altri giochi che possano arrecare pericolo alle persone presenti, ai veicoli in transito su via Toti e viale del Partigiano o limitare la vivibilità della piazza;
- usare tavole, pattini o altri acceleratori di andatura, eccetto ai bambini e alle bambine di età inferiore ai 10 anni;
- circolare a bordo di velocipedi, eccetto ai bambini e alle bambine di età inferiore a 10 anni;
- accedere con veicoli;
- bere l'acqua della fontana a raso;
- generare rumori molesti o schiamazzi;
- circolare e/o sostare a torso nudo o in costume da bagno;

2) i giochi collocati sulla piazza sono riservati ai bambini e alle bambine di età inferiore a 14 anni;

3) al piano -1 di Piazza Setti è vietato:

- accedere con velocipedi, ciclomotori o motocicli;
- usare tavole, pattini o altri acceleratori di andatura;
- fumare e stazionare sulle rampe delle scale di accesso al piano;

DISPONE

-l'entrata in vigore della presente Ordinanza a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio per la validità di un anno;

-l'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente Ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 300,00 (trecento/00), ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

INFORMA

-che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Juri Fabio Imeri